

L'OPPORTUNITA' DEL REPORTING DEGLI ADEGUATI ASSETTI

INDICE:

1. Le procedure Or.Am.Co. per il controllo di gestione e la prevenzione della crisi
2. L'intervento del codice della crisi
3. L'opportunità del reporting interno

Il Codice civile ed il codice della crisi impongono agli amministratori di istituire un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile (c.d. assetto Or.Am.Co.) anche ai fini della prevenzione della crisi dell'impresa. E' opportuno, a tutela degli organi amministrativi e di controllo, che la valutazione e la verifica dell'adeguatezza dell'assetto sia propriamente formalizzata

1. Le procedure Or.Am.Co. per il controllo di gestione e la prevenzione della crisi

L'art. 2381 cod. civ. (richiamato, per le s.r.l., dall'art. 2475) impone agli amministratori delle società di: i) valutare almeno semestralmente che l'assetto, organizzativo, amministrativo e contabile (c.d. assetto Or.Am.Co.) sia adeguato alle dimensioni e alla natura dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale; ii) di esaminare gli strumenti di tale assetto – andamento della gestione aziendale, prevedibile sua evoluzione e piano finanziario – e iii) di comunicarli al collegio sindacale, se nominato, che deve vigilare su tale adeguatezza nelle riunioni da tenere almeno ogni 90 giorni e riferirne all'assemblea nella relazione che presenta in sede di approvazione del bilancio.

2. L'intervento del codice della crisi

Nell'aprile 2022 il codice della crisi e dell'insolvenza ha individuato gli strumenti che qualunque imprenditore, anche quelli in salute, deve adottare in quanto rivelatori dello stato di crisi dell'impresa, ovvero dell'inadeguatezza a far fronte regolarmente alle obbligazioni la cui scadenza è prevista nei successivi 12 mesi. Si tratta dei flussi di cassa prospettici (art. 2) e dei prospetti contabili (art. 3) che evidenzino, in aggiunta alle future scadenze:

- i debiti per retribuzioni di lavoro scaduti da almeno 30 giorni;
- i debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni;
- le esposizioni verso banche ed altri finanziatori scaduti da almeno 60 giorni o che abbiano superato gli affidamenti ottenuti;
- i debiti verso INPS e INAIL scaduti da almeno 90 giorni;
- i debiti scaduti verso l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione,

in modo da riscontrare se i relativi importi abbiano superato i limiti di pericolosità stabiliti dalla legge, in relazione a specifiche fattispecie e caratteristiche dell'azienda, ed assumere tempestivamente adeguate iniziative "per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale".

3. L'opportunità del reporting interno

E' evidente che l'assetto Or.Am.Co. non può non influenzare i rapporti con gli istituti finanziari e con alcuni fornitori o possibili acquirenti dell'azienda; l'interesse dell'operatore si è spostato infatti da un'informazione economico-patrimoniale, espressione di eventi storici quale massimamente è il bilancio nelle sue quattro componenti, ad una ricerca di informazioni economico-finanziarie prospettiche, rappresentate dal budget e soprattutto dal *cash-flow*.

Poiché gli strumenti contabili su menzionati sono prescritti dal legislatore, appare necessaria la loro formalizzazione e raccolta in apposito fascicolo unitamente, di volta in volta, ad un breve *verbale di verifica*, firmato da un amministratore e vistato, se esistente, dall'organo di controllo; il verbale dovrebbe essere redatto con cadenza trimestrale o, se la società è priva di un organo amministrativo collegiale e di un organo di controllo e l'andamento della gestione non desta preoccupazioni, con cadenza semestrale.

Trattasi naturalmente di documenti interni con circolazione limitata, a seconda delle società e delle concrete situazioni, ad amministratori, sindaci, revisori, responsabile amministrativo e soci.

18 maggio 2023